

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n. 28088

Torino, lì 30 marzo 2017

Ai Responsabili
delle Strutture Complesse

Ai Responsabili
delle Strutture Semplici
in staff alla Direzione Generale

e, p.c. Al Responsabile
dell'Ufficio Contabilità

Oggetto: *applicazione marca da bollo- indicazioni operative.*

Come noto in base all'art. 6 dell'allegato B del DPR n. 633/1972, l'imposta di bollo va assolta su tutte quelle fatture in cui non è assolta l'IVA. La marca da bollo è un tributo alternativo all'IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'IVA.

La marca da bollo da assolvere sulla fattura, sia cartacea sia elettronica, è d'importo pari a 2 euro e va assolta qualora l'importo della fattura sia superiore ad euro 77,47 euro.

Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata e se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.

Sono sempre esenti dalla marca da bollo:

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a) a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) ed emesse in regime di split payment (art. 17 ter dpr 633/1972).

Sono soggette alla marca da bollo le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell' IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 01119681120 – fax 01119681121 – E-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore.

Le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell'originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali.

L'imposta di bollo deve essere applicata sull'originale della fattura, del documento o di eventuali copie conformi.

Le copie e i duplicati da utilizzare esclusivamente, ad uso interno, a fini contabili o amministrativi, devono riportare la dicitura: "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile. Il bollo è stato applicato sull'originale", come indicato nella Risoluzione Ministeriale n. 415051 del 1° febbraio 1973.

Le fatture attive elettroniche emesse verso pubbliche amministrazioni con l'obbligo di apporre la marca da bollo dovranno riportare la seguente dicitura "assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014" e in fattura la rivalsa sul bollo dovrà essere inserita con il codice 15 E e non F.C.

Si rende noto, inoltre, che l'Agenzia è stata autorizzata con prot. n. 27874 del 2017 all'assolvimento del bollo in modo virtuale sulle fatture cartacee verso privati e, pertanto, all'esaurimento delle scorte delle marche da bollo per le fatture cartacee soggette a bollo si dovrà riportare chiaramente in fattura la seguente dicitura "Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 3 – prot. n. 27874 del 06/03/2017".

Anche in questo caso in fattura si dovrà inserire l'importo del bollo a carico del cliente con il codice 15E.

L'omissione della marca da bollo prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, d'importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta o della maggiore imposta evasa.

La ragioneria rimane a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Distinti saluti.

Mauro Porta
(firmato digitalmente)